



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

Articolo 1

Principi generali e finalità

Il presente regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, disciplina la procedura interna per la presentazione, a cura dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia (l'Ordine), delle istanze di consulenza giuridica presso l'Agenzia delle Entrate, in conformità alle indicazioni di prassi diramate da quest'ultima, in particolare con le disposizioni contenute nella circolare 5 agosto 2011 n. 42/E.

Articolo 2

Ambito soggettivo

Il Presidente dell'Ordine è il soggetto istituzionale autorizzato alla presentazione formale della richiesta di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate.

L'iscritto all'Ordine è il soggetto che, previa sottoscrizione della richiesta secondo lo schema di cui al fac simile qui allegato, può segnalare al Consiglio dell'Ordine quesiti di interesse generale e diffuso, aventi le caratteristiche di cui alla citata circolare 42/E dell'Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio dell'Ordine, qualora opportuno, può nominare un Gruppo di valutazione cui affidare l'esame delle istanze presentate dagli iscritti; il Gruppo di valutazione, di norma, è composto dal Presidente dell'Ordine e dai Consiglieri delegati alle Aree tematiche di studio, nonché da un componente degli organismi di studio da individuarsi di volta in volta sulla base della materia oggetto del quesito.

Articolo 3

Procedura obbligatoria

Le istanze degli iscritti, da redigere utilizzando il fac simile qui allegato, sono presentate alla Segreteria dell'Ordine mediante consegna manuale negli orari di apertura degli uffici, oppure a mezzo posta elettronica certificata o telefax, unitamente a valido documento di identità del soggetto istante.

La richiesta di consulenza giuridica viene esaminata al fine di verificare la sua conformità con le prescrizioni indicate nel presente regolamento, nonché la sua coerenza con i principi sopra indicati, avuto particolare riguardo all'esistenza dei requisiti di interesse generale e diffuso; ove necessario possono essere richieste all'iscritto opportune delucidazioni e integrazioni, nonché documenti a supporto.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Le attività di cui al precedente comma sono svolte nell'ambito del Consiglio dell'Ordine oppure, qualora nominato, da parte del Gruppo di valutazione di cui all'articolo 2, ultimo comma, del presente regolamento, il quale organizza in termini adeguati i modi e i tempi di verifica delle istanze pervenute.

Al termine della verifica il Presidente dell'Ordine procede all'inoltro della richiesta di consulenza giuridica presso la Direzione Regionale delle Entrate (DRE Toscana) esclusivamente per le istanze che soddisfano le caratteristiche indicate dalle indicazioni normative e di prassi e dal presente regolamento, lasciando decadere senza ulteriore attività le istanze non conformi.

Ai fini della piena accessibilità delle istanze e delle risposte fornite dalla DRE Toscana, l'Ordine si riserva di pubblicare le stesse in apposita sezione del proprio sito istituzionale, aderendo al principio generale di trasparenza di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Articolo 4

Adeguamento del regolamento

Il presente regolamento potrà essere adeguato dal Consiglio dell'Ordine in seguito ad accordi o protocolli d'intesa stipulati con l'Agenzia delle Entrate o sulla base di rinnovate esigenze e necessità dell'Ordine.

Adottato per la prima volta dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 13 marzo 2017